

Allegato "A" al Rep. 171/150

STATUTO

DELLA FONDAZIONE VOLTERRA RICERCHE ONLUS

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita la "**Fondazione Volterra Ricerche - ONLUS**" con sede in Volterra (PI).

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, opererà secondo lo schema della "Fondazione di partecipazione".

La Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Qualora la procedura per il riconoscimento quale "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (Onlus) non dovesse avere esito positivo la Fondazione opererà ugualmente secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di riferimento.

Articolo 2 - Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopi e Attività

La Fondazione si pone l'obiettivo di promuovere, finanziare e condurre in ambito nazionale ed internazionale per conto proprio, in associazione o convenzione con altri soggetti, attività di studio e ricerca scientifica, soprattutto nel campo medico e farmaceutico, con particolare riferimento all'attività della clinica riabilitativa nell'ambito dell'intero percorso assistenziale del paziente, dal regime di degenza ospedaliera al reinserimento domiciliare.

I risultati degli studi e delle ricerche non avranno carattere riservato ma saranno messi a disposizione della comunità scientifica, del Sistema Sanitario Nazionale e della collettività affinché la conoscenza dei medesimi contribuisca allo sviluppo delle tecniche e delle soluzioni esistenti e al miglioramento della qualità della vita. In particolare, nell'ambito dei settori clinici sopra individuati, tali risultati dovranno contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi assistenziali di riabilitazione.

Articolo 4 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni tipo di negozio giuridico finalizzato alla sperimentazione e/o alla verifica dei risultati in ambito clinico, sia con i Fondatori che con altri enti pubblici o privati operanti in settori analoghi;
- b) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi previsti all'art. 3;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qual-

siasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

f) assumere prestiti dai Fondatori o dai Partecipanti per il finanziamento dell'attività istituzionale, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; tali fondi, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e sono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

Alla Fondazione è vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse, quali a mero titolo esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Patrimonio e Gestione

Il patrimonio è costituito:

- dalla dotazione iniziale costituita dai conferimenti in denaro o beni mobili e/o immobili e altre utilità impiegabili per il raggiungimento degli scopi istituzionali dai Fondatori all'atto della costituzione ovvero dalle somme a tale titolo destinate dagli stessi e da altri soggetti anche successivamente a tale data;

- dai beni mobili e immobili che pervengono e/o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare a incremento del patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i Fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Per la gestione, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- di ogni eventuale proventi, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dei corrispettivi per le attività di pubblicazione di rapporti di ricerca e di consulenza scientifica, regolate da specifiche convenzioni;

- dai contributi ordinari dovuti dai Partecipanti; tali contributi potranno essere erogati anche in natura, previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

- dai contributi straordinari versati dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi, anche in relazione a specifici progetti di ricerca.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funziona-

mento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 18.

Articolo 6 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

E' vietata, anche in via indiretta, la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Articolo 7 – Fondatori promotori, Partecipanti

I Fondatori Promotori della Fondazione sono i seguenti soggetti: Auxilium Vitae Volterra S.p.a. e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Possono essere Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e altri enti e associazioni pubbliche e private.

Assumono la qualifica di Partecipanti alla Fondazione, tali nominati con delibera assunta a maggioranza da parte del Consiglio di Amministrazione, i soggetti di cui al secondo comma che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in via continuativa alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei Partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 8 - Ammissione e Decadenza dei Partecipanti

L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Tale deliberazione è motivata. Il diniego di ammissione deve essere comunicato con lettera raccomandata o via pec.

La qualità di Partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dall'art. 5.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o via pec ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza dovranno comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi dell'art. 5.

Articolo 9 - Attività, Contributi ordinari e Personale

La Fondazione svolge le proprie attività sulla base di programmi annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione determina il contributo annuale dei Fondatori e dei Partecipanti.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione si avvarrà prevalentemente di personale dedicato, di collaboratori esterni e di collaborazioni con

centri di ricerca ed esperti nei settori di attività rilevanti.

Articolo 10 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico;
- l'Assemblea della Fondazione

La partecipazione agli Organi, ad eccezione del Revisore Unico, non dà diritto a compensi fissi tranne le spese sostenute e documentate per l'espletamento degli incarichi.

Articolo 11 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, designati come segue:

- tre componenti scelti tra i soggetti designati da Auxilium Vitae Volterra s.p.a., di cui uno espressione della Scuola Superiore S. Anna e uno espressione dell' Azienda USL5 in considerazione della loro qualificazione nel panorama scientifico e sanitario e dei rapporti giuridici già esistenti con Auxilium Vitae.

- un componente scelto tra i soggetti designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra,

- salvo per il primo consiglio di amministrazione, un componente scelto tra i soggetti designati dai Partecipanti in sede di Assemblea di cui all'art. 16 ultimo comma.

I Fondatori ed i Partecipanti possono esercitare il diritto di designazione solo se in regola con i contributi annuali e pluriennali di propria spettanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà di diritto il componente designato dal fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra;

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede si deve provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, i restanti consiglieri procedono alla cooptazione del nuovo componente designato dal fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra;

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio provvede:

- a) alla nomina del Presidente, del Vice Presidente da effettuare nella prima riunione successiva al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività nonché del bilancio preventivo; il bilancio preventivo comprende anche

- il programma di lavoro relativo all'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce;
- c) all'accettazione di nuovi Partecipanti;
 - d) alla determinazione del contributo annuale di funzionamento richiesto ai Fondatori;
 - e) alla determinazione dell'ammontare del contributo annuale e pluriennale necessario per l'assunzione della qualifica di Partecipante con facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere l'imputazione delle somme a spese di gestione o a patrimonio;
 - f) alla insindacabile determinazione del valore di beni, servizi ed altre utilità, in caso di conferimento o contributo in natura, con il parere obbligatorio del Revisore Unico;
 - g) alla nomina dei componenti degli organi sociali di spettanza della Fondazione in altri istituti di ricerca;
 - h) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
 - i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - j) all'assunzione e al licenziamento del personale direttivo e degli altri dipendenti e a ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
 - k) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
 - l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
 - m) al conferimento di incarichi professionali;
 - n) alla nomina di procuratori;
 - o) alla approvazione di regolamenti;
 - p) alla nomina e alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche e alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
 - q) alla eventuale nomina e alla determinazione dei poteri del Direttore;
 - r) alla nomina del Revisore Unico;
 - s) alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri; in ogni caso è fatto obbligo di convocare il Consiglio almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante pec, fax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che nomina un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei propri poteri al Pre-

sidente o a uno o più consiglieri, stabilendone, in tal caso, le relative indennità. Non sono comunque delegabili i poteri di cui all'art. 12, lett. a), b), c), d), e), p), s).

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, presiede le relative adunanze e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione può assumere anche le funzioni operative del Direttore della Fondazione. Il Presidente, nella sua eventuale veste di Direttore della Fondazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dirige le attività di ricerca effettuate dalla Fondazione.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano non assente né impedito.

A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

La firma del Vicepresidente o del consigliere anziano attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente.

Il Presidente provvede a tutti gli atti previsti nel precedente art. 12 a lui delegati. Annualmente, il Presidente informa il Consiglio circa le iniziative assunte.

Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa. Predisporre i programmi di attività della Fondazione, da realizzare direttamente o tramite soggetti terzi, e dà loro esecuzione.

E' responsabile del coordinamento delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

Coordina le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.

Oltre a quanto sopra specificato, egli compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Articolo 15 Il Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 su indicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Articolo 16 Assemblea della Fondazione

All'Assemblea della Fondazione partecipano i Fondatori ed i Partecipanti.

L'Assemblea:

- a) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio d'esercizio consuntivo della Fondazione;
- b) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sullo scioglimento della Fondazione;
- c) indirizza raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- d) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sul bilancio d'esercizio della Fondazione o quando il Presidente stesso lo ritenga necessario per il buon andamento della Fondazione.

La convocazione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante lettera, fax o e-mail, spedita agli aventi diritto a parteciparvi, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante pec, fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Ogni soggetto di cui al primo comma partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o suo delegato.

Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

I Fondatori ed i Partecipanti possono intervenire in assemblea solo se in regola con i contributi annuali e pluriennali di propria spettanza.

Il Presidente nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato da Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano non assente né impedito secondo le modalità di cui sopra.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aventi diritto e delibera a maggioranza degli stessi

Per la designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza i Partecipanti provvedono in sede di assemblea con votazione a loro riservata, con applicazione dei medesimi quorum di cui sopra.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17 Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Articolo 18- Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS o altri Enti senza scopo di lucro operanti per

il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o ai fini di pubblica utilità sentito l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23/12/96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 19- Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo si applicano gli artt. 14 ss. del codice civile e le altre norme vigenti.

In deroga alle norme statutarie, la prima nomina degli organi della Fondazione verrà effettuata in sede di atto costitutivo.

F.to: Ugo Ricotti

F.to: Augusto Mugellini

F.to: Paolo Dario

F.to: Alfonso Stella

F.to: Sandra Bianchi (teste)

F.to: Stefano Mazzoleni (teste)

F.to: Manuele Stella Notaio

